

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1360 DELLA COMMISSIONE****dell'8 agosto 2016****che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di spigole e orate originarie della Turchia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDURA****Apertura**

- (1) Il 14 agosto 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell'Unione di spigole e orate originarie della Turchia in base all'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037 («il regolamento di base») con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup> («l'avviso di apertura»).
- (2) L'inchiesta è stata aperta in seguito a una denuncia presentata il 1º luglio 2015 dalla Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos («APROMAR» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di spigole e orate.
- (3) La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell'esistenza di sovvenzioni a favore dell'industria turca che produce spigole e orate e di un conseguente pregiudizio grave.
- (4) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, prima dell'apertura del procedimento la Commissione ha informato il governo della Turchia di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata secondo la quale le importazioni sovvenzionate di spigole e orate originarie della Turchia causavano un pregiudizio grave all'industria dell'Unione. La Commissione ha invitato il governo della Turchia a procedere a consultazioni nell'intento di chiarire la situazione in ordine al contenuto della denuncia e di pervenire a una soluzione definita di comune accordo.
- (5) Il governo della Turchia ha accettato l'offerta delle consultazioni, che si sono quindi tenute. Nel corso delle consultazioni non si è pervenuti ad alcuna soluzione definita di comune accordo. La Commissione ha tuttavia preso debitamente nota delle osservazioni formulate dal governo della Turchia.
- (6) La Commissione ha invitato il denunciante, gli altri produttori, utilizzatori e importatori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della Turchia e le autorità turche nonché le associazioni notoriamente interessate dall'apertura dell'inchiesta a partecipare. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (7) Il denunciante, gli altri produttori dell'Unione, i produttori esportatori della Turchia, gli importatori e gli operatori commerciali hanno comunicato le loro osservazioni. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 55.

<sup>(2)</sup> Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di spigole e orate originarie della Turchia (GU C 266 del 14.8.2015, pag. 4).

